

SCADENZE APRILE 2026

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di APRILE 2026.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.4.2026	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	<p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2025:</p> <ul style="list-style-type: none">• nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;• di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;• utilizzando il “modello polivalente”.
10.4.2026	Presentazione domande per il cinque per mille	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di prima iscrizione;• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;• oppure se non si è stati inseriti nell’elenco permanente 2026 pubblicato sul sito del CONI. <p>A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.</p>
10.4.2026	Presentazione domande per il cinque per mille	<p>Gli enti iscritti nel RUNTS devono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none">• se non sono inclusi nell’elenco permanente;• se non l’hanno già effettuata in sede di iscrizione al RUNTS.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS.
13.4.2026	Ricorso contro le nuove rendite dei terreni	<p>In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli, presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2025, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio; • oppure presentare istanza di autotutela.
15.4.2026	Comunicazione per credito d'imposta aggiuntivo investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno	<p>Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta aggiuntivo del 14,6189% previsto dalla legge di bilancio 2026 per investimenti realizzati dall'1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell'art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall'art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024), che hanno validamente presentato la relativa comunicazione integrativa nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025, possono iniziare a presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestante che non hanno ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della suddetta comunicazione integrativa, del credito d'imposta transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024; • esclusivamente in via telematica, utilizzando il model-lo approvato dall'Agenzia con il provv. 16.2.2026 n. 56564 e il <i>software</i> disponibile sul relativo sito Internet; • direttamente o tramite un soggetto incaricato. <p>Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 15.5.2026; non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.</p>
15.4.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di marzo 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di marzo 2026. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 -

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<i>7-octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.4.2026	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al mese di marzo 2026; versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio e febbraio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.4.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.4.2026	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2026; le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-<i>bis</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-<i>ter</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.4.2026	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2026; corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2026.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.4.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	<p>I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di marzo 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026. <p>I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicarla in relazione all'intero anno 2026; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.4.2026	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2026.
18.4.2026	Presentazione domande per il "bonus sponsorizzazioni sportive"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dal 10.8.2024 al 15.11.2024, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti; • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%; • mediante la piattaforma disponibile all'indirizzo https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2024/it/home/. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
20.4.2026	Collegamento tra POS e registratori telematici	<p>Gli esercenti che certificano i corrispettivi mediante il documento commerciale devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'abbinamento tra i dati identificativi dei POS e i dati identificativi degli strumenti di certificazione, in relazione ai POS già attivi alla data del 31.1.2026.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>La procedura di collegamento si differenzia a seconda che siano utilizzati registratori telematici o la procedura <i>web</i> dell’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> per chi utilizza RT o Server RT, il servizio <i>web</i> da utilizzare si trova nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (Corrispettivi > Gestore ed esercente > Collegamento dispositivi-POS); per chi utilizza la procedura “Documento commerciale <i>on line</i>”, il servizio è presente nella procedura medesima. <p>Per i POS attivati successivamente al 31.1.2026, la comunicazione dell’abbinamento va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.</p>
20.4.2026	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	<p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano; di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati; utilizzando il “modello polivalente”.
20.4.2026	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2026.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
22.4.2026	Comunicazione dati all’ENEA	<p>I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili; ultimati dall’1.1.2026 al 22.1.2026, oppure con lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l'apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.</p> <p>Per gli interventi conclusi dal 23.1.2026, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.</p>
27.4.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di marzo 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre gennaio-marzo 2026, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di marzo 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p> <p>La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.</p>
30.4.2026	Domande per la nuova "rottamazione" dei ruoli	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2023 devono presentare l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-quinquies").</p> <p>La definizione riguarda solo i carichi derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate; • dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni; • da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; • da violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>La domanda va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione; • per i soli debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento, esclusivamente tramite PEC. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le domande già presentate.</p> <p>Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti "rottamazioni", ma sono successivamente decaduti per mancato pagamento delle rate.</p> <p>Entro il 30.6.2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.</p> <p>Il termine di pagamento delle somme dovute o della relativa prima rata scade il 31.7.2026.</p>
30.4.2026	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche relative ai professionisti, agenti e mediatori	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2026, relative al 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, in relazione a soggetti diversi dai contribuenti che adottano il regime forfettario (<i>ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014</i>) o il regime di vantaggio (<i>ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. "contribuenti minimi"</i>); • utilizzando il modello "ordinario" della Certificazione Unica 2026, approvato dall'Agenzia delle Entrate; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
30.4.2026	Dichiarazione annuale IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'anno 2025 (modello IVA 2026); • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati). <p>Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale).
30.4.2026	Opzione liquidazione IVA di gruppo	Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2026 del regime di liquidazione dell'IVA di gruppo, ai sensi dell'art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l'opzione: <ul style="list-style-type: none"> • all'Agenzia delle Entrate; • mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026).
30.4.2026	Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA	I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2024 (modello IVA 2025); • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2025. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.4.2026	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre gennaio-marzo 2026; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale). La presentazione del modello deve avvenire: <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.4.2026	Imposta di bollo documenti informatici	I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta di bollo:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> dovuta per l'anno 2025 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica; mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche; secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.
30.4.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2026 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore; le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.</p>
30.4.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> non soggetti ad accisa; spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
30.4.2026	Comunicazione regime transfrontaliero di franchigia IVA	<p>I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell'Unione europea, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre gennaio-marzo 2026, o

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>l'assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;</p> <ul style="list-style-type: none"> il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre gennaio-marzo 2026 in ciascuno altro Stato membro dell'Unione europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l'esenzione, o l'assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate. <p>La comunicazione deve essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
30.4.2026	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.7.2025 al 31.10.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025 cui era obbligato il defunto; possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2023 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024 e degli anni precedenti.
30.4.2026	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2026. <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> chiesto a rimborso; oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
30.4.2026	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2026. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.4.2026	Comunicazione compensi attività mediche e paramediche	<p>Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all’interno delle proprie strutture; • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • utilizzando il modello “SSP”.
30.4.2026	Comunicazione dati catastali	<p>I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenute nell’anno 2025; • acquisite nell’ambito dell’attività di gestione.
30.4.2026	Comunicazioni all’Anagrafe tributaria	<p>Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).</p> <p>Le comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguardano i dati relativi al 2025; • devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati).
30.4.2026	Rendiconto annuale delle ONLUS	<p>Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali; • in relazione all’anno 2025. <p>L’omissione dell’adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.</p>
30.4.2026	Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi	<p>Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; in relazione all'anno 2025.
30.4.2026	Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile; in relazione all'anno 2025.
30.4.2026	Correzione elenchi cinque per mille	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all'Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2026, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2026.</p>
30.4.2026	Correzione elenchi cinque per mille	<p>Gli enti iscritti nel RUNTS devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2026, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2026.</p>
30.4.2026	Versamento contributo revisori enti locali	<p>I soggetti iscritti nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono versare il contributo annuale per la tenuta dell'Elenco, pari a 25,00 euro, attraverso la piattaforma PagoPa.</p> <p>A pagamento avvenuto, non occorre più procedere all'inserimento dei relativi estremi nell'area riservata, come richiesto in passato.</p>
30.4.2026	Compensazione crediti verso lo Stato	<p>Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> esercitare l'opzione, per l'anno 2026, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense; dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione. <p>L'esercizio dell'opzione avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> attraverso la piattaforma elettronica di certificazione; con riferimento a ciascuna fattura, per l'intero importo della stessa. <p>L'opzione per l'anno 2026 potrà essere esercitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> anche dall'1.9.2026 al 31.10.2026;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none">ferma restando la disponibilità delle relative risorse (pari a 40 milioni di euro annui).

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, il c.d. "DL sviluppo" ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio BRC associati rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati